

# ODCEC DI TORINO GRUPPO DI LAVORO CONTENZIOSO BANCARIO



## L'INDICATORE SINTETICO DI COSTO

### NEI MUTUI, FINANZIAMENTI E CONTRATTI DI LEASING

*Ver.Mag.2018*

*A cura del Dott. Ermanno Garola*

#### L'ISC-TAEG PASSA PER LA TRASPARENZA

Perché una disciplina di "Trasparenza"?

Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.

Dal T.U.B. del 1993 e quindi dal momento in cui la Legge del 154/92 è confluita nel Titolo VI del TUB, sono passati 10 anni prima che la Banca d'Italia intervenisse e declinasse, sostanzialmente a seguito della delibera CICR 4 marzo 2003, le regole di trasparenza, regole che hanno poi visto un'ulteriore rivisitazione profonda nel 2009, ed anche fino ad oggi.

Fin qui la trasparenza era una normativa sostanzialmente domestica; poi nel breve volgere degli anni 2010 in avanti, con il recepimento di normative comunitarie, che hanno profondamente stravolto il quadro della trasparenza bancaria, abbiamo visto il nascere:

- **una direttiva sui servizi di pagamento** (il d.lgs. 11/2010 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD));

in una seconda ondata, sempre nel 2010,

- **la disciplina del credito consumatori** (il d.lgs. 141/2010 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

- la disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (integrazioni al provvedimento 29 luglio 2009, già sostituito in occasione del recepimento della direttiva sui servizi di pagamento (febbraio 2010) e di quella sul credito ai consumatori (febbraio 2011), introdotte dal d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);  
e quindi nel TUB si è avviata una scissione completata poi da ultimo nel 2016 con il recepimento della:  
- **direttiva sul credito immobiliare ai consumatori** (il d.lgs. 72/2016 in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);

che ha prodotto nel TUB quattro sottosistemi di trasparenza, ciascuno autonomo dall'altro; l'articolo 115 TUB (*comma 3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis*) si premura di ricordare che la parte ancora generale del Titolo VI capo I si applica a questi quattro sotto regimi solo ove espressamente richiamato, perché ognuno di questi ha una sua autonomia e anche una fonte diversa; infatti in parte sono di derivazione domestica ma in larga parte (forse addirittura tre quarti) sono di derivazione comunitaria.

Quindi oggi parlare di trasparenza significa:

- **trasparenza delle operazioni bancarie,**
- **trasparenza del credito ai consumatori,**
- **trasparenza dei servizi pagamento,**
- **trasparenza del credito immobiliare ai consumatori,**

perché ciascuno di questi sotto regimi a delle sue proprie regole che sono fondamentalmente diverse.

## LA DEFINIZIONE DEGLI ACRONIMI:

### **Che cosa sono il (TAEG) Tasso Annuo Effettivo Globale e l'(ISC) Indicatore Sintetico di Costo?**

Sono informazioni di costo cruciali alle quali prestare attenzione e che vanno riportate sul foglio informativo e sul documento di sintesi.

Il **TAEG** si riferisce a:

**mutui, anticipazioni bancarie, aperture di credito e altri finanziamenti, compreso il credito al consumo;**

l'**ISC** alle:

**aperture di conto corrente.**

Il TAEG e l'ISC individuano perciò indicativamente il costo complessivo del prodotto, espresso in termini percentuali, su base annua.

Il D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo) all'art. 2, comma 1, definisce:

## TAEG = Tasso annuo effettivo globale

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.


*Allegato 1*

FORMULA PER IL CALCOLO DEL TAEG


(ART. 2, COMMA 1)

$$\sum_{k=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$


**Secondo il Tempo**




**Secondo il Soggetto**




**Secondo l'Oggetto**




**Secondo la Violazione**



**Secondo la Conseguenza**





## Secondo il Tempo

**Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992** (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo)

**D.M. Tesoro 6 maggio 2000** (Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo)

**Delibera CICR 4 marzo 2003** (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

**Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003** (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)  
(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

**Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206** "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

**Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009**

**Direttiva sui servizi di pagamento** (il **d.lgs. 11/2010** che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento (c.d. PSD));


**Disciplina del credito consumatori** (il **d.lgs. 141/2010** che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori);

**D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011** (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)

**Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011** (*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*)

**Disciplina della "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"** (introdotte dal **d.lgs. 16 aprile 2012, n. 45**, il quale dà attuazione alla direttiva 2009/110/CE in materia di istituti di moneta elettronica);

**Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori** (il **d.lgs. 72/2016** in attuazione alla Direttiva 2014/17/UE (c.d. MCD);



Secondo il Soggetto

### CONSUMATORE

**D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992**  
 (Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

**tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011**, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

#### art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1

Ai sensi del presente articoli si intende:

***b) per "consumatore", la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;***

definizione ripresa dal:

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206  
**"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"**  
 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

Art. 3.  
*Definizioni*

1. Ai fini del presente codice si intende per:  
**a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;**

#### art.2, comma 3, lett. d)

**prevedeva la inclusione** delle spese per le assicurazioni o garanzie, **imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso** totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore

3. Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;
- b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate. se stabilite dal creditore;
- d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore. intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in casco di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;
- e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
- f) le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente

**art.2, comma 4, lett. e)**

**escludeva le spese per assicurazioni o garanzie di titolo diverso**

**4. Sono escluse dal calcolo del TAEG:**

- a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale. inclusi gli interessi di mora;
- b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito
- c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
- d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito. anche se incidenti sulle condizioni di esso:
- e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.

**art.2, comma 7**

**7. Nella formula per il calcolo del TAEG:**

**Testo originario**

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o in frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni,52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato (1).
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

**(1) lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 29 maggio 2000 n. 123.**



# Art. 124 TUB

## BANCA D'ITALIA

### TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

Da luglio 2000 a febbraio 2007	Da febbraio 2007 a dicembre 2010	Da dicembre 2010 a Giugno 2012	Da Giugno 2012 a Ottobre 2012	Da Ottobre 2012 a Aprile 2014	Da Aprile 2014 ad oggi
Articolo 124 (Contratti)	Articolo 124 (Contratti)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)	Articolo 124 (1) (Obblighi precontrattuali)
<p>1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.</p> <p>2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la</p>	<p>1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.</p> <p>2. I contratti di credito al consumo indicano: a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; b) il numero, gli importi e la</p>	<p>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo</p>	<p>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo</p>	<p>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo</p>	<p>1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo</p>
<p>scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.</p>	<p>scadenza delle singole rate; c) il TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; f) le eventuali garanzie richieste; g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.</p>	<p>contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.</p>	<p>contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.</p>	<p>contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.</p>	<p>contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.</p>
<p>3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.</p>	<p>3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.</p>	<p>3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.</p>	<p>3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.</p>	<p>3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.</p>	<p>3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.</p>
<p>4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la</p>	<p>4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la</p>	<p>4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario</p>	<p>4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario</p>	<p>4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario</p>	<p>4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, è fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario</p>
<p>determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.</p>	<p>determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.</p>	<p>credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</p>	<p>del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</p>	<p>del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</p>	<p>del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.</p>
<p>5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.</p>	<p>5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze (1), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) la scadenza del credito è a trenta mesi; c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.</p>	<p>5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.</p>	<p>5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.</p>	<p>5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.</p>	<p>5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.</p>
<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>	<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>	<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>	<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>	<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>	<p>6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo, fermo restando l'obbligo del finanziatore di assicurare che il consumatore riceva le informazioni precontrattuali.</p>
<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>	<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>	<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>	<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>	<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>	<p>7. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta</p>

# Art. 125 bis TUB

## BANCA D'ITALIA

### TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI

Da luglio 2000 a febbraio 2007	Da febbraio 2007 a dicembre 2010	Da dicembre 2010 a Giugno 2012	Da Giugno 2012 a Ottobre 2012	Da Ottobre 2012 a Aprile 2014	Da Aprile 2014 ad oggi
		<p><b>Articolo 125-bis (1)</b> <i>(Contratti e comunicazioni)</i></p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p>	<p><b>Articolo 125-bis (1)</b> <i>(Contratti e comunicazioni)</i></p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p>	<p><b>Articolo 125-bis (1)</b> <i>(Contratti e comunicazioni)</i></p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p>	<p><b>Articolo 125-bis (1)</b> <i>(Contratti e comunicazioni)</i></p> <p>1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.</p> <p>2. Ai contratti di credito si applicano</p>
		<p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso nominale</p>	<p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p>	<p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p>	<p>l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.</p> <p>3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.</p> <p>4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.</p> <p>5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espressioni contrattuali.</p> <p>6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.</p> <p>7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:</p> <p>a) il TAEG equivale al tasso</p>
		<p>minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p>	<p>minimale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p>	<p>minimale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p>	<p>minimale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;</p> <p>b) la durata del credito e di trentasei mesi.</p> <p>8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:</p> <p>a) il tipo di contratto;</p> <p>b) le parti del contratto;</p> <p>c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.</p> <p>9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.</p>

Analisi comparata del T.U.B. prelevata dal sito dell' [www.ircr.it](http://www.ircr.it) - Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana:

[http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2016/11/A082\\_TUB-2016\\_5%C2%B0-aggiornamento-del-file-A013\\_24.10.2016.pdf](http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2016/11/A082_TUB-2016_5%C2%B0-aggiornamento-del-file-A013_24.10.2016.pdf)

Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in SO n.212, relativo alla G.U. 04/09/2010, n.207) ha disposto (con l'art.1, comma 1) l'introduzione dell'art. 125-bis:

e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza;

**Articolo 124 (1)**  
*(Obblighi precontrattuali)*

**Art. 125 bis**

6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito è di trentasei mesi.

**Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia 29 luglio 2009**

a) Modalità di calcolo dell'ISC: Le Disposizioni (sez. II, par. 8) prevedono che per "le aperture di credito...l'ISC è denominato 'Tasso Annuo Effettivo Globale' (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo". Poco oltre, viene specificato che per le aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio l'ISC è calcolato secondo le modalità previste dall'Allegato 5B alle Disposizioni. Si conferma che le modalità di calcolo indicate dall'Allegato 5B si riferiscono esclusivamente alle aperture di credito in conto corrente.

**Documento: "Domande frequenti sul provvedimento 29.07.2009" pubblicato il 27.07.2010**

è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG?

Si conferma l'orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le "altre spese contemplate dal contratto", da includere nel TAEG ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992.

**D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011 (Determinazioni in materia di credito ai consumatori)**

Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il **finanziatore è a conoscenza**, relativi a **servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori** per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

**Disposizioni della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti)**

## NON CONSUMATORE

I contratti stipulati ai non consumatori anteriormente alla data del **1° ottobre 2003**, non rientrano tra i contratti di credito al consumo ai sensi degli artt. 40- 43 D.Lgs 206/2005 (codice del consumo) e 121 e ss. TUB.

Di conseguenza, la mancata indicazione del TAEG nei suddetti contratti è censurabile solo ai sensi dell'**art. 9 delibera CICR 4 marzo 2003** e del successivo **D.Lgs 72/2016** (*Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*), con riferimento ai contratti stipulati posteriormente a tale data.

**Delibera CICR 4 marzo 2003** (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.)

art.9 (*Informazione contrattuale*)

1. Al contratto è unito un **documento di sintesi** delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "**Indicatore Sintetico di Costo**" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

**Circolare Banca d'Italia 25 luglio 2003** (Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 9° Aggiornamento del 25 luglio 2003)  
(Disposizioni attuative della Delibera CICR 4.3.2003)

### **TITOLO X - Capitolo 1**

#### **9. Indicatore sintetico di costo**

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: — mutui; — anticipazioni bancarie; — altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

**(2) Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.**

**Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009 (con obbligo di adeguamento da parte degli intermediari scaduto il 31 dicembre 2009)

e) l' "indicatore sintetico di costo" (ISC): si tratta di un indicatore che deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi delle sole operazioni di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti, nonché delle aperture di credito offerte a clienti al dettaglio e dei conti correnti destinati ai consumatori. Esso rappresenta un valore medio, espresso in termini percentuali, che esprime l'ammontare complessivo dei costi che potrebbe sostenere il cliente. Per i contratti di finanziamento esso coincide con il TAEG e ne prende il nome, mentre per quanto riguarda i contratti di conto corrente offerti ai consumatori, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che esso sia calcolato secondo particolari modalità, stabilite sempre da Banca d'Italia (Allegato 5 alle Disposizioni), ...

**Provvedimento 15 febbraio 2010**, le disposizioni del 29 luglio 2009 sono state nuovamente sostituite ed integrate con la disciplina di attuazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la **Direttiva 2007/64/CE** sui servizi di pagamento nel mercato interno.

**T.U.B. Art. 117**

**BANCA D'ITALIA**

**TESTO UNICO BANCARIO A STATI COMPARATI DA LUGLIO 2000 AD OGGI**

Da luglio 2000 a febbraio 2007	Da febbraio 2007 a dicembre 2010	Da dicembre 2010 a Giugno 2012	Da Giugno 2012 a Ottobre 2012	Da Ottobre 2012 a Aprile 2014	Da Aprile 2014 ad oggi
Articolo 117 (Contratti) (3)	Articolo 117 (Contratti) (3)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)	Articolo 117 (Contratti) (1)
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, (2) può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB (3).	viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.	viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

**AGGIORNAMENTO (Testo in vigore dal: 2-1-2011):**

Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, (con l'art. 3, comma 1) che:

"1. All'articolo 4, comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati, rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6, rinumerato come comma 7, le parole: "nullità indicate nel comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "nullità indicate nel comma 6"; il comma 5 e' soppresso". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.  
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. (Abrogato)


6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.



## Secondo l'Oggetto

### Definizione di credito al consumo

Nel credito ai consumatori rientrano varie forme di finanziamento. Ecco le più diffuse:

- prestito non finalizzato
- apertura di credito in conto corrente
- carta di credito revolving
- prestito finalizzato o "credito collegato".

**L. 19 febbraio 1992, n. 142.**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).**

### **Capo II - Credito e risparmio**

#### **Sezione I - Credito al consumo**

**18.** *Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE.*



1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti al codice civile.

3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito al consumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:

c) alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare;

<u>Limiti credito al consumo</u>			
	Lit. 300.000	Lit. 60.000.000	
	€ 154,94	€ 30.987,41	

**D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992**  
(Disciplina del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo)

**Articolo 1, comma 1,**  
d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore. da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;

**tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione fino al 9 febbraio 2011**, in virtù di quanto sancito dalle istruzioni di trasparenza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009

#### **art.1 (Definizioni e ambito di applicazione), comma 1**

Ai sensi del presente articoli si intende:

***d) per "credito al consumo", la concessione al consumatore. da parte del creditore, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di analoga facilitazione finanziaria;***

Le disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, nella versione precedente le recenti modifiche del 15 luglio 2015, alla sez. II par. 8, stabiliscono: "Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003":

- 1) conti correnti destinati ai consumatori;
- 2) mutui;
- 3) anticipazioni bancarie;
- 4) altri finanziamenti;
- 5) aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio

### **LA NUOVA NORMATIVA SUL CREDITO AL CONSUMO**

La direttiva europea 2008/48 del 23 aprile 2008 ha riformato la normativa europea sul credito al consumo, recando significative innovazioni in materia. La nuova regolamentazione, recepita in Italia attraverso il **decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010**, aumenta la tutela per i consumatori e promuove la formazione di un mercato più efficiente in un'ottica di integrazione a livello europeo.

## Nuovi limiti credito al consumo

	€ 200,00	€ 75.000,00	
---	----------	-------------	---

Testo in vigore dal: 4-6-2016

### **Art. 120-quinquies**

1. *Nel presente capo, l'espressione:*

- a) *«Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;*
- b) *«consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;*
- c) *«contratto di credito» indica un contratto di credito con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un'ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;*



**RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - SOGGETTO - OGGETTO**


TEMPO	SOGGETTO		OGGETTO		
1992	CONSUMATORE	NON CONSUMATORE	OPERAZIONI DI CREDITO AL CONSUMO	MUTUI	L E A S I N G
2003					
2010		NON CONSUMATORE	TAEG MUTUI - ANTICIPAZIONI BANCARIE - APERTURE DI CREDITO - ALTRI FINANZIAMENTI ISC CONTI CORRENTI		

RILEVANTE	NON RILEVANTE
-----------	---------------



## Secondo la Violazione

- A- **omessa indicazione** dell'ISC o TAEG;
- B- **scorretta indicazione** dell'ISC o TAEG;
- C- accertamento dell'**illegittimità del comportamento dell'intermediario** per non avere incluso nel calcolo del TAEG il costo di polizze assicurative;
- D- **violazione del dovere generale di comportarsi secondo buona fede** al quale le parti devono attenersi nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337, c.c.);
- E- accertamento della **non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi**, che non esonera l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta, affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole.




## Secondo la Conseguenza

- A- l'applicazione di quanto previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 125-bis t.u.b.: la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e deve essere sostituita ai sensi di quanto disposto dalla citata norma di legge.
- B- l'applicazione del disposto di cui all'art. 125-bis TUB con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente.
- C- **non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B.**, che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, **la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse** (inteso quale TAN). **Il TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo** che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, **non può essere considerato quale "condizione contrattuale"**.
- D- non appare applicabile al mutuo ipotecario l'art. 125bis comma 7 del TUB, che implica la riduzione del tasso di interesse entro i limiti dei parametri indicati dalla stessa norma, perché è contenuta nella disciplina del credito al consumo. L'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario potrebbe tutt'al più comportare l'accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza.
- E- la mancata indicazione dell'ISC, che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUB (in tal senso Tribunale di Napoli sent. 779 del 25/05/2015 e Tribunale di Cagliari n. cronol. 5295/2016) sia per violazione di norme imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.
- F- **L'omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell'ISC** (che equivale al TAEG) **costituisce grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; la scorretta indicazione dell'ISC comporta invece la nullità della sola clausola afferente gli interessi.**

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

TEMPO	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA
1992				
2003	NULLITÀ CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI NON INCLUSI O INCLUSI IN MODO NON CORRETTO	NESSUNA CONSEGUENZA	OMESSA INDICAZIONE (ASSENZA DI CLAUSOLA CONTRATTUALE)	APPLICAZIONE COMMA 5 LETT. A) DELL'ART. 124 TUB (*2)
2010		APPLICAZIONE COMMA 6 DELL'ART. 125BIS TUB (*1)		APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3)



## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: TEMPO - VIOLAZIONE - CONSEGUENZA

TEMPO	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA	VIOLAZIONE	CONSEGUENZA
1992		APPLICAZIONE COMMA 5 LETT. A) DELL'ART. 124 TUB (*2)		
2003	SCORRETTA INDICAZIONE (NULLITÀ DI CLAUSOLA CONTRATTUALE)		VIOLAZIONE DEL DOVERE GENERALE DI COMPORTARSI SECONDO BUONA FEDE (ART. 1337 C.C.)- SCORRETTA CONDOTTA DELL'INTERMEDIARIO SOTTO IL PROFILO DELLA TRASPARENZA E DELLA CORRETTEZZA PRECONTRATTUALE	RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA
2010		APPLICAZIONE COMMA 7 LETT. A) DELL'ART. 125BIS TUB (*3)		

(*1)	(*2)	(*3)
ART. 125BIS TUB - 6. SONO NULLE LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO RELATIVE A COSTI A CARICO DEL CONSUMATORE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 121, COMMA 1, LETTERA E), NON SONO STATI INCLUSI O SONO STATI INCLUSI IN MODO NON CORRETTO NEL TAEG PUBBLICIZZATO NELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 124. LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO.	ART. 124 TUB - 5. NEI CASI DI ASSENZA O NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI, QUESTE ULTIME SONO SOSTITUITE DI DIRITTO SECONDO I SEGUENTI CRITERI: A) IL TAEG EQUIVALE AL TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DEL TESORO, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO;	ART. 125BIS TUB - 7. NEI CASI DI ASSENZA O DI NULLITÀ DELLE RELATIVE CLAUSOLE CONTRATTUALI: A) IL TAEG EQUIVALE AL TASSO NOMINALE MINIMO DEI BUONI DEL TESORO ANNUALI O DI ALTRI TITOLI SIMILARI EVENTUALMENTE INDICATI DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, EMESSI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. NESSUNA ALTRA SOMMA È DOVUTA DAL CONSUMATORE A TITOLO DI TASSI DI INTERESSE, COMMISSIONI O ALTRE SPESE;

## L'INCLUSIONE O ESCLUSIONE DI TALUNE SPESE

### ASSICURAZIONE

L'ABF ritiene che, nonostante diversa indicazione in contratto, la sottoscrizione di una polizza possa essere ritenuta obbligatoria quando ricorrano da alcuni **"indici sintomatici"**, che possono così individuarsi (Collegio di Roma, dec. 2827/17; 2660/15; 5921/16):

- a)** si tratta di **polizza collettiva stipulata dall'intermediario con la compagnia assicuratrice** ed a copertura del rischio morte, invalidità, perdita di impiego (tutti eventi che renderebbero difficile o impossibile la restituzione delle rate);
- b)** la stipulazione della polizza è **contestuale alla stipulazione del finanziamento**;
- c)** la **durata della copertura assicurativa coincide** con la durata del finanziamento;
- d)** il **beneficiario** della copertura assicurativa è **l'intermediario**.
- e)** che il **premio sia finanziato dall'intermediario**;
- f)** che si tratti di **polizza CPI – Credit Protection Insurance –** volta a **garantire il rimborso del credito**.

La questione va ora risolta muovendo dalle **decisioni nn.10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento**, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto:

Premesso che..., è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- a) che la polizza abbia **funzione di copertura del credito**;
- b) che vi sia **connessione genetica e funzionale** tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati **stipulati contestualmente** e abbiano pari durata;
- c) che l'**indennizzo** sia stato **parametrato al debito residuo**.

Per contrastare il **valore probatorio** di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando **contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario** e a questo sia stata **attribuita una significativa remunerazione** per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a **fornire elementi di prova di segno contrario** attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- d) di aver **proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG)** da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- e) ovvero di avere **offerto condizioni simili**, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- f) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il **diritto di recesso dalla polizza**, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

## IMPOSTA SOSTITUTIVA

Estratto da: **“Domande frequenti sul provvedimento 29.07.2009”**

### *“3.3 Calcolo del TAEG*

*Le Disposizioni (sez. II, par. 8) impongono di indicare nei fogli informativi e nei documenti di sintesi dei contratti di finanziamento il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito al consumo. Nel foglio informativo “standardizzato” relativo al mutuo ipotecario per i consumatori, in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche, si precisa che “Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato”.*

In relazione a queste previsioni, è stato chiesto di chiarire se l'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601/1973 debba essere inclusa o meno nel calcolo del TAEG.

*“Si conferma l’orientamento secondo cui, non figurando espressamente tra gli elementi esclusi dal TAEG, l'imposta sostitutiva va inclusa nel calcolo ogni qual volta il finanziatore eserciti la facoltà di rivalsa nei confronti del cliente, in quanto in questi casi essa può considerarsi rientrante fra le “altre spese contemplate dal contratto”, da includere nel TAEG ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera f) del D.M. 8 luglio 1992. Anche quando non ricorrano questi presupposti, l’esistenza degli oneri di imposta va comunque richiamata al consumatore affinché questi sia in grado di valutare il complesso dei costi derivanti dalla stipula del contratto: a questa finalità rispondono, nel foglio informativo standardizzato, sia l’avvertenza posta in apertura della sezione dedicata alle principali condizioni economiche sia l’apposita voce contenuta nella sezione “Altre spese da sostenere”.*

Si fa presente, in ogni caso, che tutte le imposte sono destinate a breve a confluire nel calcolo del TAEG, in attuazione delle espresse previsioni in tal senso contenute nella direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

## SCOSTAMENTI MARGINALI DELL'ISC/TAEG

Per la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini **escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni dell'ISC/TAEG, che si risolvano in scostamenti del tutto marginali** (in questo senso, **Corte di Giustizia UE, Sez. Terza, 9 novembre 2016, in causa C-42/15**).

**Corte di giustizia dell'Unione Europea  
Terza Sezione  
Sentenza 9 novembre 2016**

**Causa C-42/15**

P.Q.M.  
la Corte (Terza Sezione) dichiara:

4) L'articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva in parola, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, sempreché si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilità per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno.

**DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 23 aprile 2008**

**relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE**

**CAPO IV**

**INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI  
CREDITO**

**Articolo 10**

**Informazioni da inserire nei contratti di credito**

2. Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:
  - g) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito; sono indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;



## QUESITI

### TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE

*«omissis - segnatamente il contratto di mutuo del 29.12.09 - omissis, dica il CTU, utilizzando le istruzioni fornite e la formula stabilita dalla Banca d'Italia, se l'Indicatore Sintetico di Costo indicato nel contratto, pari al 5,030 % (pag. 11 del contratto) sia corrispondente a quello effettivamente applicato dalla banca resistente. Nel caso in cui l'ISC concretamente applicato al contratto risulti maggiore di quello indicato applichi all'intero finanziamento i tassi nominali di cui all'art.117, 7°c., TUB, vigente all'epoca del contratto, ricalcolando, di conseguenza, il debito del mutuatario per capitale ed interessi ed individuando gli importi versati in eccedenza dai ricorrenti. Effettui, inoltre, in via alternativa, il ricalcolo del mutuo applicando l'ISC indicato in contratto pari al 5,030%».*

*«omissis – in relazione al mutuo del 17/01/2007 - omissis, **verifichi inoltre se l'IsC/Taeg indicato nel contratto al 6,00% corrisponda a quello effettivamente applicato; in caso di difformità, effettui il ricalcolo di quanto dovuto, elaborando due piani di ammortamento, con riferimento ai criteri di cui all'art. 117 c. 7 lett. A) e B); calcoli quindi la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tali piani e quanto pagato per le rate corrisposte, con rideterminazione delle rate future».***

Semberebbe che il Tribunale di Torino sposi la tesi, almeno a livello di Quesito, di una Sentenza del Tribunale di Chieti\* (n. 230 del 23/04/2015) che aveva ritenuto che l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG costituisca una violazione di quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

In altri termini, se l'ISC indicato nel contratto si discosta dal TAEG, ciò comporta che l'istituto di credito stia applicando al cliente un tasso di interesse "effettivo" più alto di quello riportato nel contratto, con ciò determinando la nullità della clausola relativa agli interessi e, conseguentemente, la necessità di applicare – in sostituzione del tasso dichiarato nullo – il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB.

\*(recentemente ordinanza 21/02/2018 Tribunale di Chieti - Giudice dott. Nicola Valletta Proc. 727/2016 R.G.A.C.C.)

*“In caso di mancata allegazione dell'ISC e/o di sensibile inesattezza di quello indicato (non tenendo cioè conto di scostamenti contenuti nell'ambito di qualche centesimo di punto percentuale) e/o di mancata allegazione del*

documento di sintesi, proceda ex art. 117 u.c. tub alla sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo di cui all'art. 117 – 7° comma tub.”

## TRIBUNALE DI CUNEO

«In relazione ai rapporti di finanziamento, letti gli atti e la documentazione prodotta in giudizio, reperiti tutti i documenti ritenuti utili allo svolgimento dell'incarico, ridetermini il C.T.U. il saldo del contratto di mutuo per cui è causa ed in particolare:

- omissis -

- 2) verifichi se il tasso annuo pattuito contrattualmente sia pari al tasso effettivo determinato dall'ammortamento;
- 3) **verifichi se il tasso effettivo determinato dall'ammortamento sia certo e determinato ex art. 1284 codice civile e, in caso esso non sia sufficientemente determinato, calcolando su detto mutuo, fin dall'origine, gli interessi passivi al tasso legale ed in regime di capitalizzazione semplice».**

## Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832 - G.U. Tombesi

Il Tribunale di Milano ha invece adottato una soluzione opposta:

*“Qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell'ISC non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.”*

Secondo il Tribunale di Milano, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l'erronea quantificazione dell'ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità contrattuale della Banca.

## ABF Collegio di Napoli Decisione N. 14123 del 08 novembre 2017

in merito alle **conseguenze derivanti dalla mancata coincidenza del TAEG contrattuale e quello effettivo:**

- laddove il rapporto di mutuo in contestazione è un **mutuo fondiario avente durata superiore ai 5 anni,**
- tipologia di contratto che esula da quelli di credito ai consumatori,
- non sembra corretta la prospettazione del ricorrente relativa alla rilevanza del **TAEG**, il quale, come noto, **è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento**, che mette in

grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, ma la cui indicazione **non determina**, di per sé, **una maggiore onerosità del finanziamento**.

- L'eventuale indicazione nel contratto o nel Documento di Sintesi di un TAEG minore rispetto a quello effettivo **potrebbe invero rilevare solo sotto il profilo risarcitorio** se ci fosse una specifica domanda e allegazione dei danni da parte dei ricorrenti, che però non sembra rinvenirsi nel caso di specie.
- D'altra parte, la locuzione di "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" prevista dall'art. 117 TUB comma 6 non sembra ricomprendere gli indicatori sintetici di costo ma solo propriamente i tassi (ad esempio il TAN) o prezzi (ad.es. spese di istruttoria); diversamente opinando il legislatore non avrebbe avuto bisogno di introdurre nel TUB una disciplina specifica sul TAEG e sulle conseguenze giuridiche della sua violazione (art.125 bis commi 6 e 7).

## La più recente giurisprudenza di merito

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123

[DIVERGENZA ISC/TAEG: non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale](#)

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |

[MUTUI: la difformità dell'indicatore sintetico di costo \(ISC\) non comporta alcuna nullità ex art. 117 TULB](#)

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 03.01.2018 | n.121

[OMESSA INDICAZIONE ISC: non dà luogo a nullità ex 117 TUB ove analiticamente dettagliati i costi del finanziamento](#)

Sentenza | Tribunale Roma, Giudice Paolo Catalozzi | 22.09.2017 | n.17740

[MUTUO: la mancata indicazione dell'ISC non dà luogo a nullità contrattuale](#)

Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183

[ISC MUTUO DIVERGENTE: è irrilevante in quanto ha natura solo informativa](#)

Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472

[ISC MUTUO: l'eventuale omissione non comporta la nullità del negozio giuridico](#)

Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 | n.2724

[MUTUO – ISC: ha funzione meramente informativa e non è assoggettabile alla disciplina ex art. 117, comma sesto, T.U.B.](#)

Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017

[ISC \(indicatore sintetico di costo\) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito, prima di accedervi](#)

Trib. Mantova 2.5.2017

[ISC informativa precontrattuale](#)

Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017; Trib. Bologna 29.9.2017

[ISC regola di comportamento, no di validità, avente valenza informativa](#)

(ABF 4593/2016; ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Bari 7.6.2017

[la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, senza che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate in contratto](#)

Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma 5.4.2017 e 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016

[riferimento all'art. 117 TUB non appropriato, andrebbe comunque dimostrato che l'ISC contrattuale è più sfavorevole di quello pubblicizzato](#)

Trib. Mantova 2.5.2017

[il riferimento all'art. 117, comma 6, TUB è alle condizioni pubblicizzate, non a quelle pattuite](#)

Trib. Busto Arsizio 19.7.2017

[non pertinente il richiamo all' art. 117 TUB](#)

Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017:

[ISC mutui: non applicabile l'art. 117 tub](#)

Trib. Modena 26.9.2017

Trib. Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017

[comunque una variazione minimale ISC pattuito/ISC ricalcolato non determinerebbe alcuna violazione delle regole di trasparenza](#)

Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017

[criticità inerenti all'ISC non sono causa di nullità ex art. 117 T.U.B. se esplicitati in contratto tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione](#)

Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017

## Una tesi innovativa

### Ordinanza Tribunale di Padova – Giudice Dott. Maria Antonia Maiolino del 9/01/2018

Fattispecie: *Contratto di mutuo fondiario stipulato successivamente alla Delibera CICR 4.3.2003 privo dell'indicazione dell'ISC*

... l'art. 117 TUB già nel testo originario prevedeva che la Banca d'Italia potesse indicare un contenuto specifico per alcune categorie di contratti;

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

la Delibera CICR del 4/3/2003 all'art. 9 prevede che la Banca d'Italia individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima;

**DELIBERAZIONE 4 MARZO 2003**

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Articolo 9

*(Informazione contrattuale)*

1. Al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

a sua volta la circolare della Banca d'Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. Il par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l'ISC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello del mutuo;

### 9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (1):

- mutui;
- anticipazioni bancarie;
- altri finanziamenti (2).

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.

la successiva sezione III della circolare menzionata dalla Banca d'Italia, al par. 3 (contenuto dei contratti), prevede che «Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo»;

### 3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse (3) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (4). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

a su volta la sezione II par. 3.1 indica tra le condizioni economiche da inserire nel foglio informativo l'ISC: quindi l'ISC rientra nel contenuto richiesto dalla Banca d'Italia nel contratto di mutuo perché espressamente richiesto che il contratto riporti «le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo» e tra le clausole che il foglio informativo deve contenere vi è proprio l'indicatore sintetico di costo.

### 3.1 *Struttura dei fogli informativi*

Al fine di rendere più efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- *condizioni economiche dell'operazione o del servizio* (1). Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive (2); periodicità e modalità di calcolo degli interessi (3); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione (4); prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e quelle per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti (5), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali; ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente sezione); compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. sez. III, par. 3, del presente Capitolo).

**Cosicché deve ritenersi che l'ISC faccia parte del contenuto minimo del contratto di mutuo.**

Ritiene il Tribunale che, di fronte all'inequivoco dato letterale dell'art. 117, comma 8, che espressamente stabilisce la nullità dei contratti «difformi» rispetto al contenuto prescritto dalla Banca d'Italia, debba concludersi che l'opposizione è sostenuta da gravi motivi ex art. 615 c.p.c., risultando plausibilmente fondata, per quanto alla luce di una valutazione sommaria.

## Secondo l'ABF,

### il TAEG:

## (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE)

si chiama TASSO

ma non sarebbe un TASSO

### tasso<sup>2</sup>

/tàs·sol/

sostantivo maschile

1. Interesse prodotto dall'unità di capitale in un periodo di tempo convenuto (detto anche *saggio*).  
"t. d'interesse"
  - *Tasso percentuale*, l'interesse prodotto nell'unità di tempo (di solito un anno) da un capitale 100.
  - *Tasso di sconto*, il tasso col quale si calcola lo sconto di un capitale dovuto, che viene pagato prima della scadenza prescritta.
  - *Tasso ufficiale di sconto*, il tasso praticato dalla Banca centrale nel finanziare il sistema bancario dietro conferimento di titoli.
  - *Tasso primario*, prime rate (vedi la voce).
  - *Tasso annuo nominale* (sigla TAN), il tasso d'interesse applicato dal finanziatore sul capitale prestato.
  - *Tasso annuo effettivo globale* (sigla TAEG), il tasso d'interesse applicato sul capitale prestato e comprensivo dei costi previsti dal contratto di finanziamento.
  - *Tasso interbancario*, il tasso di interesse applicato sui depositi nei rapporti fra gli istituti di credito.
  - *Tasso di usura*, quello che supera di oltre la metà il tasso medio di interesse sui prestiti applicato dagli istituti di credito.
  - In economia: *tasso dei profitti*, profitto espresso in percentuale del capitale impiegato dall'imprenditore; detto anche *saggio dei profitti*.
2. *estens.*  
In medicina, quantità o contenuto percentuale.  
"t. glicemico"
  - *Tasso di natalità*, *tasso di mortalità*, il rapporto fra nati e viventi e fra morti e viventi.
  - *Tasso di disoccupazione*, il rapporto fra il numero di individui in cerca di occupazione e il totale della forza lavoro.

Origine

Der. di *tassare* +1848.

ma un INDICATORE

### indicatore

/in·di·ca·tó·re/

aggettivo e sostantivo maschile

1. *aggettivo*  
Destinato a fornire dati specifici ai fini di un orientamento o di una valutazione conveniente: tabella i.; cartelli i., quelli della segnaletica stradale.
  - Come s.m.: *indicatore di direzione*, nelle autovetture, freccia.
2. *sostantivo maschile*  
Strumento per la misurazione e la segnalazione dei valori di determinate grandezze fisiche, utili per il controllo delle condizioni di funzionamento di un mezzo o di un impianto.  
"i. di velocità"
  - *Indicatore di conteggio*, teletaxe.
  - In chimica, sostanza capace di trasformarsi con modifiche visibili (colore, stato di aggregazione, ecc.) con il variare della natura chimica della soluzione in cui è posta e perciò impiegata a fini analitici.
  - *Indicatore acido-base*, in grado di virare quando una soluzione da acida diventa basica e viceversa.
  - In chimica e in fisica: *indicatore radioattivo*, isotopo radioattivo di un elemento che, mescolato con l'elemento stesso, emette radiazioni che permettono di seguire i processi in cui interviene tale elemento.
  - In ecologia: *indicatore ecologico*, organismo o comunità di organismi, animali o vegetali, che presentano limiti di tolleranza ristretti per specifiche condizioni ambientali e la cui presenza è quindi indicatrice della sussistenza di tali condizioni.
  - In economia: *indicatore economico*, indice che rappresenta l'andamento della situazione economica generale o di un particolare settore dell'economia.
  - *Indicatore di sviluppo umano* (sigla ISU), indicatore per la misurazione della qualità della vita di un paese, introdotto dalle Nazioni Unite nel 1990: si basa su una serie di parametri che vanno dal reddito pro capite all'alfabetizzazione, dalla speranza di vita alla disponibilità di acqua potabile, dal tasso di scolarità al grado di libertà politica.
  - In sociologia, variabile quantitativa assunta come misura di un fenomeno sociale.
  - In linguistica: *indicatore sintagmatico*, rappresentazione della struttura sintattica di una frase in forma di diagramma a albero o di successione di parentesi.
3. *sostantivo maschile*  
Frequente come titolo di giornali, periodici o prontuari: I. Livornese (uscito dal 1829 al 1830); i. ferroviario.

Origine

Dal lat. tardo *indicator* -oris, der. di *indicare* 'indicare' +sec. XVI.



**APPLICABILE SOLO L'ART.125 BIS TUB (da DIC.2010)  
E 124 TUB (fino a DIC.2010)?**

**ART. 117 TUB**

**Articolo 117**

*(Contratti)*

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. *(Abrogato)*
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
  - a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
  - b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.



LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO PRIMO. Delle obbligazioni in genere - CAPO SETTIMO. Di alcune specie di obbligazioni - SEZIONE PRIMA. Delle obbligazioni pecuniarie

#### ARTICOLO 1284

##### Saggio degli interessi

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA

L'Arbitro Bancario Finanziario ha più volte respinto ricorsi aventi per oggetto la pretesa nullità contrattuale per mancata o inesatta indicazione nel testo contrattuale del TAEG o dell'ISC, in violazione di quanto stabilito dagli artt. 124 o 125bis o 117 del TUB, con disparate motivazioni, ma giungendo spesso alla seguente conclusione<sup>1</sup>: ***“L’illegittimo comportamento imputabile all’intermediario avrebbe tutt’al più potuto comportare l’accoglimento di una specifica domanda di risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza, che manca nel caso concreto.”***

<sup>1</sup> Una fra tutte Collegio di Roma dec. n.4953/2016

Le Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed in particolare del paragrafo 8 "Indicatore sintetico di costo", punto 8 "Finanziamenti", prevedono:

"Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003:

**mutui;**

**anticipazioni bancarie;**

**altri finanziamenti;**

**aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio.**

Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)".

Dalle succitate disposizioni si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, **solo ad alcuni rapporti di credito** instaurati con soggetti che non abbiano, come nel caso di specie, tale natura.

Le operazioni di leasing finanziario non sono comprese nell'ambito della predetta disposizione in una delle categorie di finanziamenti specificatamente individuate previste ai fini dell'indicazione dell'ISC, con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori.

Resta da valutare se la categoria "altri finanziamenti" possa includere, nella sua formulazione di ordine generale, tali operazioni.

Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario<sup>2</sup> la riconducibilità dei leasing finanziari alla categoria residuale degli "altri finanziamenti" è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni:

"depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII".

La disposizione distinguendo con precisione, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli "altri finanziamenti" sembrerebbe precludere l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale.

---

<sup>2</sup> Collegio di Milano dec. n.4974/2015 – Collegio di Roma dec. n. 3963/2016

Ne consegue che l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento.

In sostanza il costo dell'operazione di leasing finanziario risulterebbe sufficientemente determinato attraverso l'**indicazione del "tasso leasing" iniziale**, calcolato secondo i criteri di attualizzazione dei flussi previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza, e del relativo parametro finanziario di indicizzazione.

## IL TASSO LEASING

Per la Banca d'Italia, il **tasso leasing** è per definizione "**il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti**".

In buona sostanza, il tasso leasing è il tasso di interesse annuale che si applica annualmente e che serve a determinare il piano di ammortamento del finanziamento.

Insieme al prezzo di acquisto del bene, alla durata del contratto e a tutte le spese, oneri e tasse previste (inclusa l'IVA sui singoli canoni e sul prezzo finale di acquisto del bene) il tasso leasing determina il costo effettivo del finanziamento.

Nei **leasing a tasso fisso**, gli interessi applicati sono quindi determinati **in base al TAN** (Tasso Annuo Nominale), ovvero il tasso annuo applicato che deve essere obbligatoriamente indicato nei fogli informativi e nel documento di sintesi (contratto) ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali.

Il tasso d'interesse nei **leasing a canone variabile**, invece, viene calcolato su base annuale aggiungendo al tasso base (ovvero il parametro finanziario di riferimento indicizzato, che rimane fisso lungo tutta la durata della locazione finanziaria, come ad esempio l'Euribor) lo spread (ovvero gli oneri che spettano alla banca in qualità di remunerazione per i servizi finanziari).

Specificato cos'è il tasso di leasing, occorre però fare una precisazione.

Nei comuni piani di ammortamento dei leasing, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito su ogni rata in scadenza: il frazionamento, per effetto della periodizzazione, finisce per determinare un aumento del tasso effettivo.

Per questo motivo, per comprendere il costo effettivo del leasing (espresso in termini di percentuale che il cliente deve all'istituto finanziario che ha erogato il leasing) è indispensabile fare riferimento al TAE (Tasso Annuale Effettivo).

Recentemente la Corte d'Appello di Torino<sup>3</sup>, in parziale riforma di Sentenza del Tribunale di Torino, ha così dichiarato:

“Il **tasso leasing** nel caso di specie ... corrisponde di fatto al “**tasso annuale nominale**”, ma **il TAN non è il tasso leasing effettivamente previsto** nel contratto *de quo*.

La differenza tra il TAN e tasso interno di attualizzazione (o tasso interno di rendimento – TIR) previsto dalla istruzioni della Banca d'Italia per il contratto di *leasing* è che il TAN è espresso su base annua indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti previsti. Di fatto il TAN corrisponde al cd. Tasso *leasing* o TIR (e quindi per le sole componenti di rimborso del capitale e interessi, escludendo le componenti non finanziate dell'operazione) unicamente nel caso in cui il contratto preveda una rata annuale, mentre il TIR diventa maggiore laddove vi siano rate infra-annuali, come nel caso in esame ove le rate previste erano mensili. ...

**L'individuazione del tasso interno** che rende effettiva l'uguaglianza tra il prezzo del bene e il valore attuale dei canoni e del prezzo di opzione finale, **non è ricavabile dalla mera divisione per 12 del TAN ...**

Ora, la sia pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta **violazione dell'art. 117 TUB** e la **conseguente applicazione della sanzione ivi prevista**, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva. ...”

---

<sup>3</sup> Corte d'Appello di Torino – Sez. Quarta Civile -Cons. Rel. Dott.ssa Rosana Zappasodi Sent. N. 699/2018 pubbl. il 16/04/2018

## MANCANZA DEL TAE (TASSO ANNUO EFFETTIVO)

Fin dal 1992, se nel contratto non vengono riprodotte tutte le notizie che devono essere pubblicate (tra le altre l'art. 2 comma 1 lett. a della Legge n. 154/1992 prevede l'indicazione dei **tassi effettivamente praticati**):

### Legge 17 febbraio 1992, n. 154 - Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

#### Articolo 2.

##### Pubblicità.

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

la sanzione è inequivocabilmente stabilita dal 4° comma dell'art. 4 della medesima legge:

#### Art. 4. Contenuto dei contratti.

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Se il comma 4 dell'art. 4 afferma testualmente che **“Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”** non si può non inferire che l'indicazione del solo TAN, anziché del TAE, quale tasso di interesse effettivamente praticato comporta la nullità della clausola e l'applicazione del tasso BOT.

Questa disposizione è stata avallata dal D.M. Tesoro del 24.4.1992 e dalla minuziosa disposizione della Banca d'Italia del 24.5.1992.

Tali disposizioni sono rimaste in vigore fino all'entrata in vigore della delibera CICR 4.3.2003, come si evince chiaramente dall'art. 14, che esplicitamente abroga tale D.M. del 24.4.1992, ai sensi dell'art. 161 TUB.

Nelle disposizioni del D.M. e della BDI del 1992 è frequentemente richiamata la funzione perseguita dalle norme sulla trasparenza e cioè la tutela della corretto svolgimento della concorrenza è il principale obiettivo delle norme sulla trasparenza (oltrechè quella della tutela della “sana e prudente” gestione dell’Impresa bancaria, della “compliance” e della “correttezza e buona fede” dei rapporti tra Impresa ed clienti (vedi Titolo X della circ. 229/1999).

Anche nella delibera CICR del 9.2.2000, avente per oggetto principale la disciplina regolamentare della reintroduzione dell’anatocismo, all’art. 6, rubricato testualmente “trasparenza contrattuale” si prescrive che tutti i rapporti bancari (risparmio ed esercizio del credito) stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto : “**indicano** la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il **tasso di interesse applicato**. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre **indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione**.”

Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”

Tasso di interesse applicato e valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione **significa inequivocabilmente indicare il TAE.**

E se manca la sanzione non può essere che quella del 117 TUB, rientrando questa disposizione del CICR 9.2.2000, nell’ambito di “ogni altra condizione praticata” prescritta dal 4° comma del 117.

E’ importante, da ultimo, sottolineare le sanzioni penale alle quali sono sottoposti i soggetti indicati dall’art. 9 (Art. 9. Sanzioni.1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all’art. 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all’art. 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili).

Ne deriva che solo inquadrando l’obbligatorietà della scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni (ivi compresa quella dell’indicazione del TAE) volte a rendere trasparente il rapporto per la tutela dei quattro valori fondamentali sopra detti possa giustificarsi un sistema sanzionatorio così rigoroso.



Come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore.

Conseguentemente, il tasso effettivamente applicato risulta più alto (pagare prima è un costo).

La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.

Le due grandezze, TAE e TAN, non sono dunque alternative tra loro, ma coesistono e non possono essere identiche.

Nei contratti di mutuo, infatti, al TAE si perviene dopo aver concordato il TAN e la periodicità delle rate di rimborso.

In definitiva, la giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico operazione nonché la circostanza che **di regola il TAE è ricompreso nell'ISC** – è concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”.

Ma se l'ISC **non è un Tasso** ma un **Indicatore**, la **mancanza del TAE** violando l'art. 117 c. 4 TUB, dovrebbe essere sanzionata a norma dell'art. 117 c. 7 TUB.

## TAEG/ISC

### ANALISI TECNICA



#### TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

#### CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI

#### **Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG**

La Commissione Europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).

L'articolo 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalità di calcolo del TAEG in conformità della direttiva 2008/48/CE.

Con il presente provvedimento si dà attuazione alla citata direttiva della Commissione Europea 2011/90/UE. A tal fine:

- gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti* sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo [allegato 5B](#);
- per quanto riguarda le aperture di credito: *i)* verrà pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformità del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; *ii)* in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

La direttiva non lascia discrezionalità agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si è proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate né consultazione pubblica.

Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro 90 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalità di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle *Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge* pubblicate dalla Commissione Europea (<sup>1</sup>).

### TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k (1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l (1+X)^{-s_l}$$

Dove:

- X è il TAEG,
- m è il numero d'ordine dell'ultimo utilizzo,
- k è il numero d'ordine di un utilizzo, sicché  $1 \leq k \leq m$ ,
- $C_k$  è l'importo dell'utilizzo k,
- $t_k$  è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun utilizzo successivo, sicché  $t_1 = 0$ ,
- $m'$  è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese,
- l è il numero di un rimborso o pagamento di spese,
- $D_l$  è l'importo di un rimborso o pagamento di spese,
- $s_l$  è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese.

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
- d) Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.

**TAEG per i contratti di credito immobiliare****I. Equazione di base che esprime l'eguaglianza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.**

L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'eguaglianza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:

$$\sum_{k=1}^m C_k(1+X)^{-t_k} = \sum_{l=1}^{m'} D_l(1+X)^{-S_l}$$

Osservazioni:

- a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente ad intervalli eguali.
- b) La data iniziale è quella del primo utilizzo.
- c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Nel caso in cui gli intervalli tra le date usate nei calcoli non possono essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:

- i) è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
- ii) i periodi uguali, e poi i giorni, sono contati a ritroso fino alla data dell'utilizzo iniziale;
- iii) la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo, contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.

## CALCOLO DEL TAEG

Nello sviluppo di un piano di ammortamento esistono numerose modalità alternative attraverso cui è possibile determinare il numero di giorni, rapportati ad anno, intercorrenti tra due date di pagamento consecutive.

Di seguito se ne elencano alcune tra le più utilizzate:

- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni**, 12 mesi identici, ciascuno dei quali costituito da **30 giorni (360/360)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno commerciale composto da **360 giorni** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/360)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno standard composto da **365 giorni**, ivi compresi gli anni bisestili, e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/365)**;
- i periodi temporali sono riferiti all'anno composto dal **numero effettivo di giorni (365 o 366 se bisestile)** e ciascun mese è costituito dal numero di **giorni effettivi (act/act)**.

Nel calcolo del TAEG, nel rispetto delle norme di trasparenza, il calcolo dovrà invece essere effettuato come segue:

- **Originariamente (Decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992):**

“7. Nella formula per il calcolo del TAEG:

- a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno civile;
- b) tutti i passaggi matematici devono essere eseguiti con una precisione di almeno otto cifre decimali, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.”

- **dall'entrata in vigore dell'art. 1 del D.M. Tesoro del 6 maggio 2000 (pubblicato sulla Gazz.Uff. del 29 maggio 2000. n. 123):**

*“a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del parametro temporale specificamente utilizzato”.*

- **Dal provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 e dal 28 marzo 2013 (allegati 5B e 5C) e con il recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG (nuovo allegato 5B):**

*“Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.”*

## FORMULA DEL TAEG

La formula di calcolo del TEG o del TAEG, per quanto concerne i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso graduale, consiste nel tasso di rendimento finanziario dell'operazione creditizia (T.I.R.); tale intendendosi il tasso di attualizzazione che rende eguali a t0 due flussi di cassa di segno contrario, con scadenze previste in tempi diversi (t1, t2, tn), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente a estinzione del prestito (per rimborso capitale, interessi, commissioni e spese), come Istruzioni della Banca d'Italia:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Il T.I.R. è unico e onnicomprensivo; riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita.

Agli effetti della legge n.108/1996 (TEG), riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito (rimborso del capitale, interessi, commissioni e spese).

Agli effetti del D.M. Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 (Disciplina del tasso annuo effettivo globale – TAEG per la concessione del credito al consumo) riguarda ogni pagamento la cui inclusione sia prevista dall'art.2, comma 3, lett. d) con esclusione di quanto previsto dell'art.2, comma 4, lett. e).

Esempio:

ONERI E SPESE TEG E ISC/TAEG				TEG	ISC-TAEG	Finanziate
Spese da includere/escludere						
Spese istruttoria	1,00%	€	994,00	Incluse	Incluse	NO
Perizia + intervento procuratore				Incluse	Incluse	NO
Assicurazione incendio				Escluse	Escluse	NO
Assicurazione vita o CPI				Incluse	Incluse	NO
Imposta sostitutiva	0,25%	€	248,50	Escluse	Incluse	NO
Spese avviso rata o incasso		€	3,00	Incluse	Incluse	NO
Altre spese addebitate annualmente				Incluse	Incluse	NO

Ai fini della verifica del TAEG, fin dal Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 (**Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo**) veniva previsto all'Articolo 2 (Tasso annuo effettivo globale) comma 6. *“Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso di interesse e l'importo o il livello di altre spese, il TAEG è calcolato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.”*

Concetto poi confermato, tra le altre, dalle norme di “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI” edizione del 29/07/2009 <sup>4</sup>, come ribadito nell'Allegato 5B (TAEG per i contratti di credito ai consumatori) lettera l)<sup>5</sup>, prevedono che il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

<sup>4</sup> Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso di interesse o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.

<sup>5</sup> nel caso dei contratti di credito per cui è pattuito un tasso d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.

## ESEMPIO DI SVILUPPO DEL QUESITO

Se il Quesito prevede:

*“in caso di difformità, effettui il calcolo di quanto dovuto, elaborando due piani di ammortamento, in applicazione, rispettivamente, dei criteri di cui all’art. 117 c. 7 lett. a) e b) Tub;”*

Il CTU, per esplicitare la propria analisi, pubblica il contenuto del comma 7 dell’art. 117 del T.U.B.:

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Il **comma 7 lettera a)** prescrive l’applicazione, per le operazioni attive (intese per la Banca), del **tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali** (o altri titoli similari ... omissis), **emessi**:

- **nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;**  
o, se più favorevoli per il cliente,
- **emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;**

Il CTU precisa che i tassi necessari per lo sviluppo dei Piani di ammortamento richiesti dal G.I. sono stati reperiti presso il sito internet del M.E.F. al seguente indirizzo:

[http://www.dt.tesoro.it/it/debito\\_pubblico/emissioni\\_titoli\\_di\\_stato\\_interni/risultati\\_aste/risultati\\_aste\\_bot\\_12\\_mesi/index.html](http://www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/emissioni_titoli_di_stato_interni/risultati_aste/risultati_aste_bot_12_mesi/index.html)

Il CTU ha provveduto quindi ad elaborare due distinti Piani di ammortamento, previsti dalla lettera a), per confrontarli e valutare quale ipotesi sia più favorevole al cliente.

**Piano di ammortamento sviluppato secondo:**

Art. 117 comma 7 lett. a) prima parte T.U.B.

**Tassi minimi BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto**

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il **tasso nominale minimo** e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, **dei buoni ordinari del tesoro annuali** o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, **emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto** o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

N°	Data	Tassi BOT	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,003%	92,73	92,73	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	99.066,11
2	28/02/2006	2,003%	503,01	152,73	350,27	98.715,84
3	31/03/2006	2,003%	502,94	169,10	333,84	98.381,99
4	30/04/2006	2,003%	502,96	163,64	339,32	98.042,67
5	31/05/2006	2,003%	502,96	169,10	333,86	97.708,81
6	30/06/2006	2,003%	502,99	163,64	339,35	97.369,46
7	31/07/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	97.035,57
8	31/08/2006	2,003%	503,03	169,10	333,93	96.701,64
9	30/09/2006	2,003%	503,06	163,64	339,42	96.362,22
10	31/10/2006	2,003%	503,07	169,10	333,98	96.028,24
11	30/11/2006	2,003%	503,12	163,64	339,47	95.688,77
12	31/12/2006	2,003%	503,13	162,78	340,35	95.348,42
13	31/01/2007	2,003%	503,15	162,20	340,95	95.007,47
14	28/02/2007	2,003%	503,17	145,98	357,18	94.650,29
15	31/03/2007	2,003%	503,10	161,02	342,08	94.308,20
16	30/04/2007	2,003%	503,12	155,26	347,86	93.960,35
17	31/05/2007	2,003%	503,10	159,84	343,26	93.617,08
18	30/06/2007	2,003%	503,12	154,12	349,00	93.268,09
19	31/07/2007	2,003%	503,11	158,67	344,44	92.923,64
20	31/08/2007	2,003%	503,13	158,08	345,05	92.578,60
221	31/05/2024	2,003%	503,24	16,83	486,42	9.404,20
222	30/06/2024	2,003%	503,26	15,48	487,78	8.916,42
223	31/07/2024	2,003%	503,25	15,17	488,08	8.428,34
224	31/08/2024	2,003%	503,27	14,34	488,93	7.939,41
225	30/09/2024	2,003%	503,28	13,07	490,21	7.449,20
226	31/10/2024	2,003%	503,27	12,67	490,60	6.958,60
227	30/11/2024	2,003%	503,29	11,46	491,83	6.466,77
228	31/12/2024	2,003%	503,28	11,00	492,27	5.974,49
229	31/01/2025	2,003%	503,29	10,16	493,13	5.481,36
230	28/02/2025	2,003%	503,31	8,42	494,89	4.986,48
231	31/03/2025	2,003%	503,24	8,48	494,75	4.491,72
232	30/04/2025	2,003%	503,25	7,39	495,86	3.995,86
233	31/05/2025	2,003%	503,24	6,80	496,44	3.499,42
234	30/06/2025	2,003%	503,26	5,76	497,50	3.001,92
235	31/07/2025	2,003%	503,25	5,11	498,14	2.503,78
236	31/08/2025	2,003%	503,27	4,26	499,01	2.004,77
237	30/09/2025	2,003%	503,29	3,30	499,99	1.504,79
238	31/10/2025	2,003%	503,27	2,56	500,71	1.004,08
239	30/11/2025	2,003%	503,30	1,65	501,64	502,43
240	31/12/2025	2,003%	503,27	0,85	502,42	0,02
			<b>120.858,82</b>	<b>21.458,83</b>	<b>99.399,98</b>	



**Piano di ammortamento sviluppato secondo:**

Art. 117 comma 7 lett. a) seconda parte T.U.B.

**Tassi minimi BOT emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione**

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il **tasso nominale minimo** e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, **dei buoni ordinari del tesoro annuali** o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, **emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;**

N°	Data	Tassi BOT	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,003%	92,73	92,73	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,003%	502,99	169,10	333,89	99.066,11
2	28/02/2006	2,003%	503,01	152,73	350,27	98.715,84
3	31/03/2006	2,003%	502,94	169,10	333,84	98.381,99
4	30/04/2006	2,003%	502,96	163,64	339,32	98.042,67
5	31/05/2006	2,003%	502,96	169,10	333,86	97.708,81
6	30/06/2006	2,003%	502,99	163,64	339,35	97.369,46
7	31/07/2006	2,071%	506,12	174,84	331,29	97.038,17
8	31/08/2006	2,104%	507,68	177,62	330,06	96.708,12
9	30/09/2006	2,104%	507,72	171,89	335,82	96.372,29
10	31/10/2006	2,291%	516,32	193,41	322,91	96.049,38
11	30/11/2006	2,567%	529,17	209,72	319,45	95.729,94
12	31/12/2006	2,641%	532,64	214,73	317,91	95.412,02
13	31/01/2007	2,715%	536,11	220,01	316,10	95.095,92
14	28/02/2007	2,771%	538,74	202,15	336,60	94.759,32
15	31/03/2007	2,940%	546,53	236,61	309,91	94.449,41
16	30/04/2007	3,055%	551,94	237,16	314,78	94.134,63
17	31/05/2007	3,210%	559,19	256,64	302,55	93.832,08
18	30/06/2007	3,210%	559,22	247,56	311,66	93.520,42
19	31/07/2007	3,429%	569,50	272,36	297,14	93.223,28
20	31/08/2007	3,447%	570,37	272,92	297,45	92.925,83
221	31/05/2024	-0,407%	436,15	3,03	439,17	8.314,89
222	30/06/2024	-0,407%	436,14	2,78	438,92	7.875,97
223	31/07/2024	-0,407%	436,15	2,72	438,87	7.437,10
224	31/08/2024	-0,407%	436,14	2,57	438,71	6.998,39
225	30/09/2024	-0,407%	436,14	2,34	438,48	6.559,91
226	31/10/2024	-0,407%	436,14	2,27	438,41	6.121,50
227	30/11/2024	-0,407%	436,14	2,05	438,19	5.683,31
228	31/12/2024	-0,407%	436,14	1,96	438,11	5.245,21
229	31/01/2025	-0,407%	436,14	1,81	437,95	4.807,26
230	28/02/2025	-0,407%	436,13	1,50	437,64	4.369,62
231	31/03/2025	-0,407%	436,15	1,51	437,66	3.931,96
232	30/04/2025	-0,407%	436,14	1,32	437,46	3.494,50
233	31/05/2025	-0,407%	436,15	1,21	437,35	3.057,15
234	30/06/2025	-0,407%	436,14	1,02	437,17	2.619,98
235	31/07/2025	-0,407%	436,15	0,91	437,05	2.182,93
236	31/08/2025	-0,407%	436,14	0,75	436,90	1.746,03
237	30/09/2025	-0,407%	436,14	0,58	436,72	1.309,31
238	31/10/2025	-0,407%	436,14	0,45	436,59	872,72
239	30/11/2025	-0,407%	436,14	0,29	436,43	436,29
240	31/12/2025	-0,407%	436,14	0,15	436,29	0,00
			<b>111.497,97</b>	<b>12.097,97</b>	<b>99.400,00</b>	

Il comma 7 lettera b) prescrive l'applicazione degli **altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi**:

- **al momento della conclusione del contratto;**  
o, se più favorevoli per il cliente,
- **al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;**

**in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.**

Per la suddetta elaborazione il CTU deve partire dalla seguente premessa:

Le conseguenze del comma 7 dell'art. 117 T.U.B., derivano dal caso di inosservanza del comma 4 o dalle ipotesi di nullità del comma 6 del medesimo articolo:

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

5. *(Abrogato)*

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

E' questo il caso in cui il G.I. interpreta il TAEG, non come un tasso di interesse, ma come un altro prezzo e condizione praticata, nella fattispecie che il TAEG applicato sia più sfavorevole rispetto a quello dichiarato (e quindi pubblicizzato).

**Piano di ammortamento sviluppato secondo:**

Art. 117 comma 7 lett. b) T.U.B.

**TAEG dichiarato**

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) **gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto** o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. **(TAEG dichiarato confrontato con TAEG effettivo)**

N°	Data	TAEG dichiarato	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,444%	113,15	113,15	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,444%	524,02	206,33	317,69	99.082,31
2	28/02/2006	2,444%	524,04	185,76	338,27	98.744,04
3	31/03/2006	2,444%	523,95	204,97	318,99	98.425,05
4	30/04/2006	2,444%	523,97	197,71	326,26	98.098,79
5	31/05/2006	2,444%	523,96	203,63	320,33	97.778,46
6	30/06/2006	2,444%	523,98	196,41	327,56	97.450,90
7	31/07/2006	2,444%	523,96	202,28	321,68	97.129,22
8	31/08/2006	2,444%	523,98	201,61	322,37	96.806,85
9	30/09/2006	2,444%	524,00	194,46	329,54	96.477,31
10	31/10/2006	2,444%	523,99	200,26	323,73	96.153,58
11	30/11/2006	2,444%	524,01	193,15	330,86	95.822,72
12	31/12/2006	2,444%	524,00	198,90	325,09	95.497,62
13	31/01/2007	2,444%	524,02	198,23	325,79	95.171,83
14	28/02/2007	2,444%	524,04	178,43	345,60	94.826,23
15	31/03/2007	2,444%	523,95	196,83	327,12	94.499,11
16	30/04/2007	2,444%	523,97	189,83	334,15	94.164,97
17	31/05/2007	2,444%	523,96	195,46	328,50	93.836,47
18	30/06/2007	2,444%	523,98	188,50	335,48	93.500,99
19	31/07/2007	2,444%	523,96	194,08	329,88	93.171,11
20	31/08/2007	2,444%	523,98	193,40	330,59	92.840,52
221	31/05/2024	2,444%	524,13	21,30	502,83	9.758,98
222	30/06/2024	2,444%	524,16	19,60	504,55	9.254,43
223	31/07/2024	2,444%	524,14	19,21	504,93	8.749,50
224	31/08/2024	2,444%	524,16	18,16	506,00	8.243,50
225	30/09/2024	2,444%	524,18	16,56	507,62	7.735,87
226	31/10/2024	2,444%	524,17	16,06	508,11	7.227,76
227	30/11/2024	2,444%	524,19	14,52	509,67	6.718,09
228	31/12/2024	2,444%	524,17	13,94	510,23	6.207,86
229	31/01/2025	2,444%	524,20	12,89	511,31	5.696,55
230	28/02/2025	2,444%	524,22	10,68	513,54	5.183,01
231	31/03/2025	2,444%	524,13	10,76	513,37	4.669,65
232	30/04/2025	2,444%	524,15	9,38	514,77	4.154,88
233	31/05/2025	2,444%	524,13	8,62	515,51	3.639,37
234	30/06/2025	2,444%	524,15	7,31	516,84	3.122,53
235	31/07/2025	2,444%	524,14	6,48	517,66	2.604,87
236	31/08/2025	2,444%	524,16	5,41	518,76	2.086,12
237	30/09/2025	2,444%	524,19	4,19	520,00	1.566,12
238	31/10/2025	2,444%	524,17	3,25	520,92	1.045,20
239	30/11/2025	2,444%	524,20	2,10	522,10	523,10
240	31/12/2025	2,444%	524,17	1,09	523,08	0,02
			<b>125.891,12</b>	<b>26.491,14</b>	<b>99.399,98</b>	

**Piano di ammortamento sviluppato secondo:**

Art. 117 comma 7 lett. b) T.U.B.

**TAEG effettivo**

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) **gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto** o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. **(TAEG dichiarato confrontato con TAEG effettivo)**

N°	Data	TAEG dichiarato	Rata	Quota interessi	Quota capitale	Debito Residuo
	14/12/2005					99.400,00
PRE-1	31/12/2005	2,614%	121,02	121,02	-	99.400,00
1	31/01/2006	2,614%	532,26	220,68	311,58	99.088,42
2	28/02/2006	2,614%	532,28	198,70	333,59	98.754,83
3	31/03/2006	2,614%	532,19	219,25	312,94	98.441,89
4	30/04/2006	2,614%	532,21	211,50	320,71	98.121,18
5	31/05/2006	2,614%	532,20	217,84	314,36	97.806,82
6	30/06/2006	2,614%	532,22	210,14	322,08	97.484,74
7	31/07/2006	2,614%	532,20	216,43	315,78	97.168,96
8	31/08/2006	2,614%	532,23	215,73	316,50	96.852,46
9	30/09/2006	2,614%	532,25	208,09	324,16	96.528,30
10	31/10/2006	2,614%	532,23	214,30	317,93	96.210,37
11	30/11/2006	2,614%	532,25	206,71	325,55	95.884,82
12	31/12/2006	2,614%	532,24	212,87	319,36	95.565,46
13	31/01/2007	2,614%	532,26	212,17	320,10	95.245,36
14	28/02/2007	2,614%	532,28	190,99	341,29	94.904,07
15	31/03/2007	2,614%	532,19	210,70	321,49	94.582,57
16	30/04/2007	2,614%	532,21	203,21	329,00	94.253,57
17	31/05/2007	2,614%	532,20	209,25	322,94	93.930,63
18	30/06/2007	2,614%	532,22	201,81	330,41	93.600,22
19	31/07/2007	2,614%	532,20	207,80	324,40	93.275,81
20	31/08/2007	2,614%	532,23	207,08	325,14	92.950,67
221	31/05/2024	2,614%	532,39	23,11	509,28	9.898,80
222	30/06/2024	2,614%	532,41	21,27	511,15	9.387,66
223	31/07/2024	2,614%	532,40	20,84	511,55	8.876,10
224	31/08/2024	2,614%	532,42	19,71	512,71	8.363,39
225	30/09/2024	2,614%	532,44	17,97	514,47	7.848,92
226	31/10/2024	2,614%	532,43	17,43	515,00	7.333,91
227	30/11/2024	2,614%	532,45	15,76	516,69	6.817,22
228	31/12/2024	2,614%	532,43	15,13	517,30	6.299,92
229	31/01/2025	2,614%	532,46	13,99	518,47	5.781,45
230	28/02/2025	2,614%	532,48	11,59	520,89	5.260,57
231	31/03/2025	2,614%	532,38	11,68	520,70	4.739,87
232	30/04/2025	2,614%	532,40	10,18	522,22	4.217,64
233	31/05/2025	2,614%	532,39	9,36	523,02	3.694,62
234	30/06/2025	2,614%	532,41	7,94	524,47	3.170,15
235	31/07/2025	2,614%	532,39	7,04	525,36	2.644,79
236	31/08/2025	2,614%	532,42	5,87	526,55	2.118,24
237	30/09/2025	2,614%	532,45	4,55	527,90	1.590,35
238	31/10/2025	2,614%	532,43	3,53	528,90	1.061,45
239	30/11/2025	2,614%	532,46	2,28	530,18	531,27
240	31/12/2025	2,614%	532,43	1,18	531,25	0,02
			<b>127.879,10</b>	<b>28.479,12</b>	<b>99.399,98</b>	

La differenza tra gli interessi del P.A. prodotto con il TAEG effettivo e quelli del P.A. prodotto con il TAEG dichiarato ammontano a:

<b>Piani Ammortamento</b>	<b>Interessi</b>
Con TAEG effettivo	€ 28.479,12
Con TAEG dichiarato	€ 26.491,14
<b>Differenza</b>	<b>€ 1.987,98</b>

# IL TAEG/ISC SECONDO L'ABF E LA GIURISPRUDENZA DI MERITO

## DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO ANNI 2012-2015

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
1	Roma	1419	17/02/12	prestito finalizzato	SI-P	la non inclusione nel TAEG dei servizi accessori facoltativi – quale viene considerata la citata polizza assicurativa – non esoneri l'intermediario dal riportare in contratto tutte le relative spese in maniera chiara e distinta affinché il cliente sia posto in grado di avere l'immediata percezione del costo complessivo del finanziamento e prestare al riguardo un consenso consapevole.
2	Roma	3417	23/05/14	finanziamento personale	SI	il TAEG effettivo dell'operazione diverge da quello riportato nel contratto (per il mancato inserimento di una polizza) e il tasso effettivo globale dell'operazione (TEG) che rappresenta il costo effettivo del credito supera il tasso soglia dell'usura - viene dichiarata la <u>nullità della convenzione riguardante gli interessi usurari</u>
3	Napoli	230	15/01/15	prestito personale	NO	dalla lettura delle condizioni generali di dette polizze emerge – oltre alla loro evidente natura facoltativa – che queste siano state contratte a copertura di rischi diversi da quelli relativi alla integrale restituzione dell'importo finanziato, quali quelli connessi a malattie e/o infortuni che possano interessare la persona dell'assicurato, garantendo l'erogazione di prestazioni di carattere medico/sanitario.
4	Roma	896	06/02/15	mutuo	NO	e la conseguente domanda di nullità non erano contenute nel reclamo
5	Roma	2600	02/04/15	contratto di finanziamento	SI-P	negativa per la polizza indennitaria volta a fornire garanzie nell'esclusivo interesse del cliente e <b>positiva quella denominata "vita ed infortuni": 1-la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento 2-il premio viene pagato in via anticipata dall'intermediario per conto del cliente 3-il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo</b>
6	Milano	4974	18/06/15	finanziamento finalizzato (locazione finanziaria)	NO	l'estensione della metodologia di calcolo del TAEG all'ISC non investe il contratto di leasing finanziario il cui ISC verrà conteggiato secondo i criteri suoi propri e non già secondo quelli che conducono alla formazione del TAEG in ragione della carenza dell'estensione metodologica per siffatta tipologia di finanziamento
7	Roma	7086	11/09/15	mutuo chirografario	SI-P	rilevata l'opacità della rappresentazione dei costi dell'operazione in contratto, deve applicarsi il <u>disposto di cui all'art. 125-bis TUB</u> con la conseguenza che, accertata la nullità delle clausole del contratto non indicative di tutti i costi a carico del consumatore, la banca deve provvedere al <u>ricalcolo degli interessi dovuti dalla cliente</u>
8	Roma	8740	26/11/15	contratto di finanziamento	NO	deduce, in primo luogo, l'esclusione dal calcolo del TAEG tanto della commissione di estinzione anticipata del prestito quanto degli oneri e interessi di carattere moratorio; In ordine alla eventuale inclusione degli oneri assicurativi nel calcolo del TAEG, si evince dalla documentazione disponibile, con riferimento alla prima delle due assicurazioni che la stessa era del tutto facoltativa e alla seconda le parti non hanno prodotto la polizza in questione sicché non è dato sapere se la polizza fosse facoltativa o obbligatoria né il beneficiario della stessa

## DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 2016

9	Napoli	798	28/01/16	contratto di finanziamento	SI-P	per quanto concerne le doglianze di parte attrice sulla mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, nonostante dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso, risulti che la polizza assicurativa sia accessoria, facoltativa e non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, non può non riscontrarsi l'esistenza di uno stretto collegamento tra il prodotto assicurativo e quello creditizio
10	Roma	1263	12/02/16	finanziamento personale	NO	Dalla documentazione prodotta dall'intermediario resistente emerge che la polizza assicurativa stipulata dalla ricorrente ed il cui costo è stato incluso dalla medesima nel calcolo del TAEG effettivo ha invece carattere facoltativo. Tale circostanza emerge sia dal testo del contratto di finanziamento (il quale esplicitamente chiarisce la facoltatività della copertura assicurativa) sia dal testo del contratto di assicurazione. Ad ulteriore sostegno di tale carattere facoltativo deve, poi, essere evidenziato che la ricorrente aveva la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, ma non ha esercitato tale facoltà
11	Collegio Coordin.	1430	18/02/16	prestiti personali	SI	non vi è dubbio che il costo di quelle polizze, proposte contestualmente alla stipula del finanziamento, dovesse essere incluso nel TAEG: la conseguenza è (non può non essere) che è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto").
12	Roma	1946	01/03/16	leasing	NO	al fine di valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente, è necessario verificare se il leasing finanziario rientri nella definizione di "altri finanziamenti" per i quali l'intermediario è tenuto ad indicare l'ISC ai sensi del citato par. 8 nell'ambito del foglio informativo e del documento di sintesi. Soccorre, al riguardo, il par. 1, sez. II, delle Disposizioni di Trasparenza che nel definire l'ambito applicativo della disciplina in materia di pubblicità e informazione precontrattuale stabilisce che esse trovano applicazione, tra gli altri servizi, ai finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII. Viene, quindi, terminologicamente distinto il leasing finanziario dagli altri finanziamenti, distinzione che non ne consente la confusione allorquando il predetto par. 8 indica gli "altri finanziamenti", oltre al mutuo e all'anticipazione, tra le tipologie contrattuali che richiedono l'uso dell'ISC. La considerazione che precede vale ad escludere che per il leasing finanziario sia necessaria l'indicazione dell'indicatore in questione nella documentazione consegnata al cliente.

13	Roma	2709	23/03/16	finanziamento personale	SI	La prima polizza, denominata "All in One", appare essere estranea ai costi del credito da inserire nel computo del Taeg; per quanto concerne invece la polizza "credit life" (composta da due polizze inscindibili, volte ad assicurare il rischio di decesso ed invalidità permanente, l'una, ed il rischio di inabilità temporanea e perdita impiego, l'altra), sussistono chiari indici della natura obbligatoria per l'accesso al credito. Infatti: a) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; b) il premio è stato pagato in via anticipata dall'intermediario per conto della cliente, la quale poi lo ha rimborsato secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento; ed infine, c) il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l'intermediario medesimo, almeno fino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento (art. 7 delle condizioni generali). È sufficiente, d'altra parte, il riconoscimento della natura obbligatoria di questa polizza assicurativa per determinare l'erronea indicazione in contratto del TAEG, e la conseguente nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 125 bis, comma 6 del TUB
14	Napoli	3020	01/04/16	mutuo ipotecario a tasso fisso € 139.000,00	SI-P	la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In particolare, l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la resistente abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG. Conseguente dalle osservazioni che precedono la nullità della controversa clausola contrattuale relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo, che questo Collegio ritiene l'intermediario tenuto ad applicare nel ricalcolo del TAEG inerente al contratto di finanziamento in esame
15	Napoli	3066	05/04/16	prestito personale	SI	dal comma 2 dell'art. 121 TUB si deduce che non possono considerarsi facoltativi i premi assicurativi laddove "la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi [servizi accessori, come quelli assicurativi] è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte"
16	Napoli	3678	21/04/16	finanziamento finalizzato	SI	dalla documentazione contrattuale fornita in sede di ricorso, emerga che la polizza assicurativa fosse definita come facoltativa e quindi formalmente non indispensabile ai fini della stipulazione del contratto di finanziamento, dovendosi verificare, nell'ottica di quanto previsto dall'art. 121, comma 2 t.u.b., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo fosse di fatto "un requisito per ottenere il credito" - Sotto altro profilo rileva la significativa provvigione percepita dall'intermediario, risultante dai documenti informativi, per il collocamento della polizza, indicata nel 45% del premio. Il forte incentivo commissionale a favore dell'intermediario collocatore –



17	Roma	4953	26/05/16	mutuo edilizio a s.a.l.	NO	premesse che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. L'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento
18	Roma	5921	24/06/16	contratto di finanziamento	SI-P	la sottoscrizione della polizza è contestuale a quella del contratto di finanziamento; si tratta di una copertura assicurativa composta, a sua volta, da due polizze collettive; beneficiario della polizza è la ricorrente; il premio è calcolato in percentuale sulla rata del finanziamento e una quota dello stesso viene riconosciuta all'intermediario. E' dunque da ritenersi che ricorrano diversi degli indici sintomatici che militano a favore di detta riqualificazione della polizza come obbligatoria, il cui costo deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG
19	Napoli	8094	21/09/16	contratti di mutuo	NO	non può trovare applicazione nella specie l'art.125 bis del TUB, sia perché norma introdotta nel d.lgs. 141/2010 risulta successiva alla conclusione del contratto in oggetto (di cui si evidenziano "vizi genetici"), sia perché essa non trova applicazione ai finanziamenti di importo superiore a € 75.000,00, nonché ai finanziamenti garantiti di ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni
20	Milano	9403	21/10/16	contratti di mutuo fondiario	NO	il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, diretto a consentire al cliente di conoscere preventivamente il costo totale effettivo del credito. Di conseguenza la sua erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo
21	Napoli	9686	27/10/16	mutuo ipotecario	NO	nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la "sanzione" del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale"

Napoli	10071	14/11/16	prestito personale	SI-P	<p>si rileva che non mancano alcuni significativi indici di collegamento della polizza con il contratto di finanziamento quali: a) la coincidenza della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento (art. 3.2 delle condizioni di polizza); b) il fatto che il finanziatore sia beneficiario delle prestazioni previste in caso di sinistro in termini, a seconda dei casi, di rimborso di rate del prestito o del capitale residuo (art. 7 delle Condizioni di polizza). Il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che l'adesione alla polizza fosse obbligatoria per la conclusione del contratto. Il Collegio ritiene influente che il contratto di finanziamento qualifichi l'adesione a detta polizza come "facoltativa". Alla luce di quanto sopra, la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla, con la conseguente applicazione del tasso legale sostitutivo ai sensi del comma 7 dell'art. 125-bis del TUB.</p>
Roma	11276	21/12/16	contratto di mutuo e rinegoziazione	NO	<p>per quanto concerne la correttezza dell'ISC indicato in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo, viene richiamato quanto già sostenuto in merito alla facoltatività delle polizze assicurative, il cui costo non andava quindi inserito nel calcolo dell'ISC/TAEG, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 7/92 - il Collegio ritiene che, per quanto la norma sopra riportata non faccia riferimento esplicito all'ipotesi di rinegoziazione, la modifica pattizia delle condizioni contrattuali implichi comunque la necessità di fornire un nuovo documento di sintesi da cui risulti il nuovo indicatore del costo complessivo del finanziamento, ricalcolato alla luce del nuovo regolamento contrattuale. Accertata l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario, il Collegio non ritiene tuttavia che la domanda del ricorrente sia correttamente formulata quanto alla pretesa: in particolare, la richiesta del ricorrente si fonda sull'applicabilità al caso di specie</p>

## DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 2017

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Accolto	Motivazione
1	Roma	166	12 gennaio 2017	contratto leasing immobiliare	NO	irrilevante erronea indicazione ISC/TAEG o Tasso Leasing
2	Roma	890	2 febbraio 2017	contratto leasing	NO	irrilevante erronea indicazione ISC/TAEG o Tasso Leasing
3	Napoli	980	3 febbraio 2017	prestito personale	SI-P	mancato inerimento assicurazione nel TAEG
4	Napoli	1001	6 febbraio 2017	cessione del quinto	NO	Premio pagato intermediario
5	Roma	2827	16 marzo 2017	prestito personale	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
6	Roma	2867	16 marzo 2017	contratto finanziamento	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
7	Roma	2868	16 marzo 2017	contratto finanziamento	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
8	Bari	3169	23 marzo 2017	mutuo ipotecario	NO	non applicabilità normativa artt. 121 e 125 bis TUB relativa al credito ai consumatori
9	Milano	3214	24 marzo 2017	contratto finanziamento	SI	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
10	Palermo	3223	24 marzo 2017	prestito personale	SI-P	nullità clausola TAEG e applicazione art. 125 bis TUB
11	Bari	3278	28 marzo 2017	prestito personale	NO	> € 30.987,41
12	Bari	4127	13 aprile 2017	cessione del quinto	NO	Premio pagato intermediario

						<p>mancata inclusione nell'ISC contrattuale del premio/costo derivante dal tasso floor: all'epoca della stipula del contratto, la normativa vigente sulla determinazione del TAEG (D.M. Tesoro 8.7.1992) nulla disponeva in ordine a clausole "floor". Conformemente, le «Disposizioni sulla Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei servizi bancari o finanziari» del 4.3.2003, applicabili al contratto de quo, espressamente prevedono che nel TAEG debbano ricomprendersi i costi "...di cui il finanziatore è a conoscenza". Da ciò si può desumere come nel calcolo del TAEG vadano ricompresi i costi valutabili al momento della stipula del contratto, e non quelli meramente eventuali e futuribili (come quello legato all'andamento negativo del tasso euribor). Alla data di stipula del contratto, il tasso "floor" era superiore a quello ordinario (Euribor 3 mesi, arrotondato al decimale superiore, maggiorato di 2,25 punti. Nel calcolo dell'ISC/TAEG contrattuale la componente del costo floor è stata pertanto già computata sin dall'origine. Aggiungere nuovamente la soglia del tasso floor al computo del TAEG, sarebbe di fatto una errata e illegittima duplicazione di costi.</p>
13	Bologna	11847	28 settembre 2017	contratto di mutuo chirografario	NO	inesattezza del TAEG indicato in contratto per illegittima omessa considerazione dei costi assicurativi: riconosce il diritto dell'istante al ricalcolo del tasso TAEG con eventuali effetti restitutori per gli importi risultanti
14	Napoli	12133	3 ottobre 2017	contratto di prestito personale	SI	contestazione della violazione dell'art. 121 T.U.B. a causa della mancata inserzione nel TAEG di alcune voci di costo: l'art. 125 bis, comma 7, d. lgs. n. 385 del 1993 - collocato nel titolo VI Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, Capo II, Credito ai consumatori - non è suscettibile di essere applicato ai contratti di mutuo fondiario
15	Napoli	12165	3 ottobre 2017	contratto di mutuo fondiario		nel TAEG indicato in contratto non sono stati inclusi anche gli oneri assicurativi: a differenza del TAN, tuttavia, il TAEG (o l'ISC) è soltanto un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale "condizione contrattuale"
16	Napoli	12186	3 ottobre 2017	finanziamento (per l'acquisto di un bene destinato all'impresa)	NO	

						erroneità del TAEG pubblicizzato rispetto a quello effettivo del mutuo: il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
17	Roma	13006	19 ottobre 2017	mutuo ipotecario	NO	
18	Napoli	13628	30 ottobre 2017	contratto di prestito personale	SI-P	non corretta determinazione del T.A.E.G indicato in contratto in quanto non inclusivo degli oneri addebitatigli a titolo di imposta sostitutiva e costi assicurativi: l'accertamento della mancata illegittima inclusione nel TAEG degli oneri relativi alla polizza assicurativa (secondo i calcoli effettuati da questo Arbitro, <u>includendo tra i costi dell'operazione gli oneri della polizza assicurativa e dell'imposta sostitutiva</u> il T.A.E.G. risulterebbe difforme e ben più elevato rispetto a quello indicato in contratto) conduce alla dichiarazione della nullità della relativa clausola, con conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti. E, ai sensi del sopra ricordato art. 125 bis, comma 7, Tub, in caso di nullità delle clausole contrattuali, si procede alla sostituzione del TAEG originariamente pattuito, con quello equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
19	Bologna	13681	30 ottobre 2017	contratto di prestito personale	NO	mancata inclusione nel TAEG di alcuni costi del finanziamento: le polizze non appartengono alle c.d. "credit insurance protection", bensì debbono essere accostate alle polizze sanitarie, la cui funzione e le cui caratteristiche escludono, come già affermato da questo e da altri Collegi territoriali in più occasioni, il collegamento con l'operazione di finanziamento
20	Napoli	13739	31 ottobre 2017	contratto di finanziamento – n.d.r. segnatamente un prestito personale, nella veste di consumatore	NO	incongruenza tra il TAEG convenuto in contratto e il costo effettivo del finanziamento: il contratto espressamente esclude dal calcolo del TAEG le "spese assicurative", in quanto non è prevista l'adesione ad alcuna assicurazione o contratto accessorio quale condizione per ottenere il credito. inoltre parte ricorrente non ha prodotto il contratto assicurativo: ciò che impedisce ogni ulteriore accertamento in termini di doverosità o meno dell'inclusione dei relativi oneri nel computo del TAEG.
21	Napoli	14108	8 novembre 2017	mutuo fondiario	NO	il TAEG indicato in contratto difforme da quello reale non considerati alcuni costi quali spese all'erogazione del finanziamento, le spese di perizia, rinnovazione di ipoteca e polizza assicurativa: il TAEG è un indicatore di costo del contratto che sintetizza, al fine della trasparenza e comparabilità delle offerte, il costo del finanziamento e non ricade nella previsione dell'art. 117, comma 7, t.u.b, la quale si riferisce alla mancata indicazioni delle condizioni contrattuali quali «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora». La mancata indicazione del TAEG anziché incidere sui profili di validità del contratto può dare luogo a conseguenze di natura risarcitoria, nella specie non sollevate, sempre che si fornisca adeguata prova del pregiudizio subito.

22	Napoli	14123	8 novembre 2017	mutuo fondiario	NO	difformità tra il TAEG dichiarato nel contratto ed il valore percentuale risultante dai controlli: la locuzione di "tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" prevista dall'art. 117 TUB comma 6 non sembra ricomprendere gli indicatori sintetici di costo ma solo propriamente i tassi (ad esempio il TAN) o prezzi (ad.es. spese di istruttoria); diversamente opinando il legislatore non avrebbe avuto bisogno di introdurre nel TUB una disciplina specifica sul TAEG e sulle conseguenze giuridiche della sua violazione (art.125 bis commi 6 e 7).
23	Roma	15931	1 dicembre 2017	prestito personale	NO	mancata inclusione della polizza: prova di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio

### **DECISIONI ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO 2018**

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Accolto	Motivazione
1	Bari	716	15 gennaio 2018	finanziamento personale	NO	mancato inserimento polizza: pur ricorrendo nel caso di specie gli 'indici sintomatici' presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa, l'intermediario ne abbia contrastato il valore probatorio
2	Bari	2403	25 gennaio 2018	due contratti di finanziamento: il primo finalizzato e il secondo utilizzato per pagare la rata finale del primo	SI	mancato inserimento polizze: accertata la nullità delle clausole contrattuali relative al TAEG con riferimento ad ambedue i contratti cui si riferisce il ricorso; dispone conseguentemente l'applicazione del tasso sostitutivo di legge e la restituzione delle somme versate in eccedenza

## SENTENZE DI MERITO 2015-2017

Ord.	Collegio		N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
1	Sentenza del Tribunale di Napoli	Sent.n.	7779	20 maggio 2015	contratto di finanziamento	SI	<p>Si come il calcolo dell'ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone di fare riferimento alla formula per la determinazione del TAEG e, quindi, ad un elemento che non è in alcun modo desumibile dal contratto, ma risulta solo dalle istruzioni dettate dall'organo di vigilanza delle banche, l'omessa indicazione dell'ISC priva in concreto il cliente della possibilità di conoscere tale parametro, in chiara violazione delle finalità di trasparenza perseguite dalle richiamate istruzioni della Banca d'Italia. Affermata, quindi, la <u>nullità del contratto</u>, resta da stabilire quali effetti ne derivino sul piano della fondatezza della pretesa azionata in giudizio dalla banca. Al riguardo, il Tribunale, in adesione a quanto sul punto opinato dalla difesa dell'opponente, rileva che, in effetti, l'<u>accertata nullità del contratto impongono, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo</u>.</p>
2	Giudice di Pace di Buccino			25 gennaio 2016	contratto di finanziamento	SI	<p>La pratica commerciale, secondo cui in un contratto di finanziamento viene indicato un TAEG inferiore rispetto a quello realmente applicato, si qualifica come "<u>pratica commerciale ingannevole</u>" in quanto fornisce al consumatore medio una falsa informazione inducendolo ad assumere una decisione che altrimenti non avrebbe preso (Corte Giust. U.E. 15/01/12 C540/10).</p>
3	Ordinanza rimessione istruttoria Tribunale Torre Annunziata	n.cron.	1629	18 febbraio 2016	contratto di finanziamento	SI	<p>La <u>nullità della clausola relativa ai costi collegati all'erogazione non inficia la validità del contratto ma va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi</u> e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'<u>art. 117 comma 7 TUB</u>, va applicata la <u>sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT</u> nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.</p>
4	Ordinanza Tribunale di Cagliari	n.cron.	5295	29 marzo 2016	contratto di mutuo	SI	<p>Il mutuo, essendo stato stipulato dopo la <u>Delibera del CICR del 4 marzo 2003</u>, avrebbe dovuto rispettare l'<u>obbligo</u> introdotto da tale delibera (e dalle successive disposizioni attuative di Banca d'Italia) di <u>riportare l'ISC</u>, un numero percentuale che racchiude in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione. L'ISC è l'<u>unico valore che permette al cliente, dunque, di essere perfettamente consapevole del costo complessivo del finanziamento</u>, permettendogli anche un eventuale confronto con altre offerte presenti sul mercato. Tale omissione, rappresentando non solo un inadempimento degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte della banca, ma specialmente una <u>violazione del contenuto principale del contratto</u> stesso, che garantisce al cliente la comprensione di un dato fondamentale, ha significato per il Giudice la <u>nullità del mutuo</u>.</p>
5	Sentenza del Tribunale di Chieti	n.	230	23 aprile 2015	mutuo	SI	<p>Il TAEG effettivamente praticato dall'Istituto supera dello 0,025% il dato convenuto in contratto. La <u>violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicato nell'ambito del più complesso ed unitario piano finanziario proposto all'investitore, costituisce violazione di norme imperative inderogabili determinanti nullità non solo del contratto di finanziamento ma anche dei collegati contratti di acquisto di titoli mobiliari</u>. Sotto tale profilo allora si manifesta fondato l'iniziale motivo di opposizione formulato dagli opposenti e basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato dall'Istituto. Sulla scorta di tali considerazioni allora, il nominato perito, ricalcolando il piano di ammortamento ai <u>tassi BOT ex art. 117 TUB</u>, ha determinato il saldo ancora dovuto alla data della notifica dell'atto di precetto nella minor somma.</p>
6	Sentenza Tribunale di Torino, Dott. Astuni	Sent.n.	5558	2016	mutuo	NO	<p>L'eccezione è infondata, poiché <u>nessuno degli "addebiti extra interessi"</u> considerati al p. 6 del contratto – per assicurazione incendio, frazionamento mutuo in quote, svincolo o cancellazione di ipoteca – <u>concorre alla determinazione del TAEG</u> secondo il diritto vigente al momento della conclusione del contratto (4.11.2003).</p>
7	Sentenza Tribunale di Verbania	Sent.n.	396	2016	mutuo	NO	<p>L'ISC è un dato "<u>costruito</u>" sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, <u>tale diversità non è espressione della assunta indeterminazione del tasso di interesse</u>, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto degli altri oneri.</p>

8	Sentenza Tribunale di Varese Sez. Prima Civile	1354	2016	29 novembre 2016	mutuo	NO	Determinato il TAN ed esclusa qualsivoglia forma di capitalizzazione, alcuna incertezza può esservi stata per il mutuatario sul costo del finanziamento.
9	Sentenza Tribunale di Milano - Sez. Dodicesima Civile	13719	2016	29 novembre 2016	contratto di leasing	NO	Circa la mancata indicazione del TAEG/ISC, il contratto di leasing deve riportare il T.A.E.G., ai sensi del d. lgs. n. 385/1993 al più solo se stipulato con un consumatore (cfr. l'art. 125-bis d. cit.). Negli altri casi, è sufficiente che il testo del contratto riporti (come nel caso di specie) il c.d. tasso leasing - qualora stipulato in epoca successiva alla pubblicazione delle istruzioni della Banca d'Italia pubblicate sulla Gazzetta ufficiale, supplemento, del 19.8.2003 - (negli altri casi necessario e sufficiente si riteneva per la valida assunzione dell'impegno contrattuale che venisse correttamente quantificato l'impegno contrattuale in termini di numero e ammontare dei canoni e periodicità degli stessi, oltre alle ulteriori spese), ossia il tasso che consente in sostanza di realizzare l'equivalenza finanziaria tra capitale erogato all'inizio del rapporto e i successivi canoni (propriamente: è il tasso c.d. interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte). Né deve ricorrere l'indicatore sintetico di costo (arg. in base alle disposizioni della Banca d'Italia 29.7.2009, sz. II § 8, ove non si prevede il contratto di leasing tra i contratti che devono riportare tale dato; cfr. anche la decisione A.b.f. n. 4974/2015.
10	Tribunale di Lecce	4537	2016	25 ottobre 2016	contratti di mutuo	NO	L'indicazione del TAEG è valida anche se la previsione contrattuale avvenga con rinvio per relationem agli atti allegati al contratto; "risulta che le parti avessero pattuito anche il TAEG (o ISC) del contratto avendo le stesse rimandato, peraltro, per l'indicazione di detto indice numerico all'"atto di erogazione e quietanza"
11	Ordinanza Tribunale di Salerno			31 gennaio 2017	contratto di mutuo	NO	L'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette Istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, giacché non richiamato dall'art. 3, sezione III.
12	Sentenza Tribunale di Roma	6951	2017	5 aprile 2017	mutuo fondiario	NO	L'obbligo, con riferimento alle operazioni di mutuo, di indicazione nel contratto del valore dell'ISC/TAEG, che include anche la maggiorazione del tasso effettivo rispetto al tasso nominale., introdotto con delibera CICR del 4/03/2003 in vigore dall'01/10/2003, non risulta sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, e che il requisito alla determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo riferimento a tale clausola e non con riferimento all'indicazione dell'ISC, che ha una finalità meramente indicativa del peso economico dell'operazione.
13	Sentenza Tribunale di Roma, sez. IX Civile	RGCA N. 72029	2016	19 aprile 2017	contratto di mutuo	NO	Un'errata indicazione dell'ISC, la cui funzione è meramente informativa, non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dai ricorrenti. Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione.
14	Sentenza Tribunale di Milano - Sez. Sesta Civile	6505	2017	8 giugno 2017	contratto di mutuo	NO	Non può ritenersi nulla la clausola determinativa degli interessi, con conseguente sostituzione ex art. 117 TUB, a fronte di una pretesa difformità tra TAEG indicato contrattualmente ed accertato, essendo espressamente convenuto il tasso di interesse corrispettivo dovuto. In ogni caso, l'asserita differenza deriva dal computo, da parte del consulente dell'attore, di un costo di polizza di assicurazione contro l'incendio che, tuttavia, non è stato dimostrato essere un costo collegato all'erogazione del credito.
15	Sentenza del Tribunale di Monza, sez. III Est. Crivelli	2403	2017	17 agosto 2017	contratto di finanziamento	NO	Le criticità inerenti l'ISC non sono causa di nullità per violazione dell'art. 117 T.U.B. quando nel contratto sono stati esplicitati tutti i tassi, i costi dell'operazione e i criteri di indicizzazione; in questo modo non è riscontrabile una violazione in termini di determinatezza dei costi complessivi del finanziamento. L'eventuale omissione o errata indicazione dell'ISC, pertanto, può rappresentare sì una violazione degli obblighi informativi e di pubblicità sulle condizioni economiche del credito da parte dell'istituto bancario, ma non si ripercuote sul contenuto principale del contratto stesso; potrà d'altro canto, determinare l'intervento sanzionatorio della Banca d'Italia nel momento in cui la banca non abbia adeguato i propri moduli contrattuali in via di autoregolamentazione.

## CONCLUSIONI E INTERROGATIVI

### ART. 117 TUB applicabile ?

- Sempre applicabile in violazione degli **artt. 124** fino al 2010 e **commi 6 e 7 dell'art. 125-bis TUB** dal 2011;
- I Quesiti di Torino sembrerebbero aprire alla **violazione dei commi 4 o 6** con le **conseguenze rispettivamente previste dal comma 7 lett.a o lett.b.**;
- L'Ordinanza Tribunale di Padova sanziona la **violazione del comma 8**, con la **nullità**;
- Secondo la C.A. di Torino nel leasing finanziario la sia pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato, non può certo evitare di constatare l'avvenuta **violazione dell'art. 117 TUB** e la **conseguente applicazione della sanzione ivi prevista.**

### ART. 1284 C.C. applicabile ?

- Il Quesito di Cuneo e la seguente decisione ABF (rimasta isolata), vanno in questa direzione:

Ord.	Collegio	N.	Data	Tipo contratto	Acc.	Motivazione
14	Napoli	3020	01/04/16	mutuo ipotecario a tasso fisso € 139.000,00	SI-P	la condotta dell'intermediario rileva anche sotto il profilo della trasparenza e della correttezza precontrattuale, giacché la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti. In particolare, l'intermediario non ha assolto all'onere di riportare dettagliatamente nel contratto tutte le singole voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG, né emerge dalle evidenze probatorie che la resistente abbia scrupolosamente indicato alla ricorrente le varie componenti rientranti nel calcolo del TAEG. Conseguenze dalle osservazioni che precedono la nullità della controversa clausola contrattuale relativa al TAEG, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale sostitutivo, che questo Collegio ritiene l'intermediario tenuto ad applicare nel ricalcolo del TAEG inerente al contratto di finanziamento in esame

### La mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) è sanzionabile?

Se l'ISC **non è un Tasso** ma un **Indicatore**, la **mancanza del TAE** violando l'art. 117 c. 4 TUB, dovrebbe essere sanzionata a norma dell'art. 117 c. 7 TUB ?

Fin dal 1992, se nel contratto non vengono riprodotte tutte le notizie che devono essere pubblicizzate (tra le altre l'art. 2 comma 1 lett. a della Legge n. 154/1992 prevede l'indicazione dei **tassi effettivamente praticati**).

### Il danno per violazione delle regole di correttezza, come può essere provato?





Per correzioni e/o suggerimenti sul documento scrivere a:

65

Dr. Ermanno Garola

Commercialista  
Revisore contabile  
Consulente del Giudice  
Perito del Tribunale

Cellulare +39 335 6007223

Email [e.garola@studiogarola.it](mailto:e.garola@studiogarola.it)

PEC [e.garola@odcec.torino.legalmail.it](mailto:e.garola@odcec.torino.legalmail.it)



*Commercialisti e Legali*

Via Cesare Battisti n. 6 - 10098 Rivoli (Torino)

Tel. +39 011 9561723 Fax +39 011 0023004

Email [info@studiogarola.it](mailto:info@studiogarola.it)

[www.studiogarola.it](http://www.studiogarola.it)

*Banking and financial services dispute resolution*

